

IL P.M.

Quest'incartato nasce da alcune dichiarazioni rese dai datt. Erasmo Rondanelli ed Anselmo Zurlo al giudice istruttore di Roma e da una serie di articoli, dai titoli fortemente allarmistici, comparsi in diversi quotidiani nei mesi di giugno e luglio delle scorse anno.

In sostanza i due sanitari, a sue tempo incaricati da questo ufficio degli accertamenti auteptici sul cadavere di un pilota ritrovato a fianco dei rottami di un mig libico schiantatosi contro le montagne di Castel-Silano, hanno sostenuto, anche con diverse interviste, di aver depositato, il giorno successivo all'esame auteptico, una memoria aggiuntiva nella quale chiarivano che la data di morte, che nella relazione peritale avevano ritenuto coincidenza con la caduta del mig avvenuta il 18.7.1980, dovesse, in realtà, farsi risalire, per le particolari condizioni di decomposizione del cadavere, ad almeno 15 giorni prima.

L'affermazione, già di per se grave per le implicanze di natura penale che da essa sarebbero potute derivare, dal momento che di quella memoria non si è mai trovata alcuna traccia,



Procura della Repubblica di Crotone

77
2)

si è trascinata lentamente in un vero e proprio scorp giornalistico, perchè, resa nel contesto di una istruzione particolarmente delicata, quale, appunto, quella condotta dal G.I. di Roma sulla tragedia di Ustica, consentiva, a buona ragione, la formulazione di una molteplicità di ipotesi, tra cui, non ultima, quella della possibile connessione dell'aereo libico con l'abbattimento del D C 9, avvenute poco più di 20 giorni prima.

Sebbene non si conosca lo stato delle indagini sulle cause che hanno determinate quest'ultima tragedia, gli atti sino ad ora acquisiti, sia pure con il limitato obiettivo di verificare se vi sia stata o meno sottrazione e soppressione di un atto processuale, consentono, tuttavia di fissare, nei termini pressochè di assoluta certezza, per l'impenenza dei riscontri probatori da cui sono sostenuti, alcuni momenti di fondamentale rilevanza che pongono seriamente in discussione, non solo il valore, per altro già rivisitato dalle stesse dett. Zurlo in alcune delle sue, più recenti, deposizioni, delle diverse conclusioni rassegnate alla procura ^{da} numerata aggiuntiva, ma anche l'attendibilità stessa dei ricordi dei due pariti sull'intero



Procura della Repubblica di Crotone

78

3

vicenda.

Il primo e certamente il più importante anche per le conseguenze che da esso derivano, concerne la data e persino l'ora della caduta del migliorista, può sicuramente farsi risalire al 18.7.80 in un'ora compresa tra le 11 - 11,30.

Concordano, infatti, sul medesimo punto non soltanto le dichiarazioni dei tanti che hanno visto l'aereo (cfr. dep. Carchidi Addolorata, che ha visto il 18.7.80 verso le ore 11 un aereo velare a quota molto bassa, e sentito, subito dopo la scomparsa del mezzo dalla sua vista, un forte boato, con immediate sviluppo d'incendio; dep. Piccolo che pure ha notato, quella stessa giorno, alla stessa ora, un aereo che, velando a quota molto bassa, ha quasi sfiorato una collina situata in agro di Carenzia) e delle numerose persone accorse in occasione dell'incendio e che hanno partecipato alle operazioni di spegnimento (cfr. dep. Spina Giovanni, Marano Francesco, Pistola Domenico, Piccolo Vincenzo, Ananta Pietre), ma anche le deposizioni dei militari intervenuti (cfr. dep. M. M. Raimondi Salvatore, M. M. Gastone Cettone, Cap. Vincenzo Inzolia), nonché le conclusioni della Commissione d'inchiesta appositamente nominata dalle St. Maggiori della



Procura della Repubblica di Crotone

79
41

da Benina (ora 9,54 locali del 18.7.80), l'orario d'impatto con le montagne di Castel-Silano (ora 11,14 circa), la causa della caduta (spagnimento del motore causato dall'assurimento del combustibile) e le modalità di volo prima dell'impatto (bassissime regime di giri in perfetta armonia con le modalità indicate dalla Carchigli).

Il secondo momento, che è in fondo un necessario corollario del primo, riguarda ovviamente l'epoca della morte del pilota che non può non coincidere con il giorno del decollo dell'aereo, non, addirittura, con il suo impatto al suolo.

Diversamente, per dare un senso alle cose, si dovrebbe far ricorso alla fantasiosa ipotesi che su un aereo senza pilota sia stato collocato il cadavere di una persona deceduta 15-20 giorni prima e, peggio, che un aereo senza pilota, sia stato fatto cadere, con perfetta precisione, in un punto dove in precedenza era stato collocato il cadavere di una persona indossante la divisa di un pilota.

Ma in tali casi, quando anche se non potesse darsi per scontata l'ammissibilità tecnica, resterebbe pur sempre aperte il problema della individuazione dell'interesse sottostante e delle

Procura della Repubblica di Crotone ⁸⁰

- 5 -

ragioni che avrebbero potuto indurre ad un artificio che, per la sua recambolosa platealità, supera i confini stessi della fantasia.

Per altre, quel momento, rimane fissato nel tempo, indipendentemente dagli accennati riscontri sulla caduta del mig e quindi dalle stesse argomentazioni logiche che pure ha la sua rilevanza per il legame di necessaria ed evidente causalità che collega le modalità di volo, la caduta e la morte del pilota, in virtù di una complessità di elementi specifici che ne rendono difficoltoso il benchè minimo spestamento, anche in un solo giorno.

Non si allude tanto al verbale di visita necroscopica eseguita dal dott. Scalise, dal quale, malgrado la mancanza di una specializzazione di anatomia patologica e in medicina legale, è possibile cogliere, soprattutto nelle ultime deposizioni, una comprovata esperienza nel settore, nè alle operazioni da lui eseguite nel pietoso tentativo di ricomporre il volto di quel cadavere, quante ad alcuni particolari constatati dai marescialli Raimondi e Ciarrà e ad alcuni dati obiettivi ancora riscontrabili sui rilievi fotografici, che appaiono del



Procura della Repubblica di Crotone

81

-6-

che sarebbero necessariamente intervenuti se la morte fosse risalita all'epoca indicata dai due periti.

Il coagolo del sangue (vermiglia cfr. dep. M. de Ciarra), che, in un rigolo, non ancora coagulato al centro, grumoso ed indurito ai margini, (cfr. dep. Raimondi e Scaliano) scendeva, ancora verso il basso, malgrado la caldissima giornata (cfr. dep. Cap. Inzalca), l'assenza di cattivi odori, almeno fino alle prime ore meridiane, e di altri segni di decomposizione, l'assenza di fenomeni putrefattivi e di liquidi colliquativi che nella calda stagione estiva si vedono celare dal cadavere anche dopo 3 e 4 giorni, la presenza dell'ecchie visibile nei rilievi fotografici, le stesse caratteristiche delle mani e delle ferite sui polsi, rappresentano, nella loro globalità, una serie di dati circostanziali ed obiettivi che sono significativi di manifestazioni rilevabili soltanto nella immediatezza e quasi dall'evento.

Il sangue, infatti, può mantenersi fluido e conservare il colore vermiglio solo per poche ore dopo la fuoriuscita dal corpo umano, per assumere, poi, colorite nerastre e subire processi di coagulazione.



Procura della Repubblica di Crotone

82

- 7 -

Gli strati epidermici, inoltre, conservano la loro integrità sino a quando non intervengono i fenomeni putrefattivi: da questo momento che solitamente inizia dopo 3-4 giorni, si evidenziano, per limitarsi soltanto alle zone del corpo visibili nelle fotografie, belle, specie nelle pieghe e la cute delle mani, che invece nelle foto appare del tutto integra, si sfalda completamente.

Se fosse intercorso, dunque, un certo lasso di tempo dalla morte, anche di un giorno soltanto, si sarebbe, manifestata, tenuto conto della esposizione al sole, una serie di fenomeni di tale evidenza, che non sarebbero sfuggiti neanche al più speravvante osservatore e sarebbero certamente apparsi, attesa la molteplicità delle manifestazioni che essi comportano, nei rilievi fotografici.

Dunque la caduta del mig e la morte del pilota, che già dal punto di vista logico appaiono strettamente collegate, finiscono per avere, poi, in virtù di dati obiettivi ed elementi certi, anche una coincidenza cronologica, che non può andare al di là del 18.7.80, né a molte ore prima dell'intervento di tutte le persone indicate.



Procura della Repubblica di Crotone

83

- 8 -

La perplessità dei periti e l'asserita ansia di prospettare al magistrato, ad un giorno soltanto di distanza dalla prima relazione, una specie della morte diversa e più remota, non trovano, pertanto, alcuna giustificazione e sono del tutto incompatibili con le circostanze del rinvenimento del cadavere e con tutti i particolari descritti dai testi ed in parte visibili nei rilievi fotografici.

Anzi per la verità, stando alle considerazioni enunciate nelle deposizioni, non sono neanche sostanziate, per come in fondo riconosciute dalle stesse Prof. Zurlo, da valide argomentazioni di medicina legale, perchè non tengano conto della lunga esposizione al sole del cadavere, della esplosione degli organi cavi interni in conseguenza dell'impatto, dell'utilizzazione di una cassa ~~in~~ ^{per} ~~lancata~~ e nelle stesse tempo intercorse tra il rinvenimento e la riesumazione.

La pretesa memoria aggiuntiva che ha creato tante polverose atterre ad un episodio rimasto per tante tempo avvolte dal mistero quale il disastro di Ustica, quant'anche fosse stata depositata, si sarebbe, comunque, risolta in un atto del tutto inutile, non corretto dal punto di vista medico legale e sostanziale



Procura della Repubblica di Crotone

8h

- 9 -

costante da segni plateali e appariscenti, non dotati di sicuro valore tassonomico, perchè disinseriti dal contesto stagionale climatico e ambientale, dalla natura ed entità delle lesioni rilevate, dalle modalità del seppellimento e cioè proprie da quei complessi di fattori che rendono il decorso dei fenomeni cadaverici del tutto mutevole.

Ma a parte ciò e per essere chiari sine in fende, manca anche qualunque prova che essa sia stata effettivamente consegnata.

I ricordi dei due sanitari sono imprecisi e per molti versi anche contraddittori, persino in relazione alle modalità di stesura delle stesse verbali di esumazione e autopsia. Mentre, infatti, il Randanelli, in una prima deposizione ritiene che sia stata materialmente redatta da lui e dalle Zurle e depositata in Procura, le Zurle, invece, ricorda perfettamente, per come, tra l'altro, è stato accertato, che è stata battuta dal segretario Oliverio in presenza del Sostituto Brancaccio, cui, ovviamente, è rimasta in consegna.

Nella deposizione resa davanti al G.I. di Roma, il Randanelli, ha inoltre aggiunto, in termini categorici, di avere depositato, il giorno successivo all'esecuzione dell'autopsia, la memoria aggiuntiva nelle mani del segretario del dott. Brancaccio negli uffici della



Procura della Repubblica di Crotone

- 10 -

Procura di Crotone, mentre il Prof. Zurlo ha sostenuto di aver capito, in uno dei tanti colloqui con il collega, che era stato consegnata nelle mani di una "signora che all'epoca lavorava in Procura".

Convocato poi in questo ufficio ad invitare a percorrere i locali e ad indicare la stanza dove sarebbe stata depositato il supplemento, il Mandanelli non solo non è stato in grado di fornire alcun particolare, ma ha anche, candidamente, ammesso, in contrasto con la categoricità dell'affermazione iniziale, di non ricordare neanche la persona cui lo avrebbe materialmente consegnato.

Ci si rende ovviamente conto, che a distanza di tanto tempo, le imprecisioni nei ricordi e i buchi di memoria possono essere del tutto normali e fisiologici, ma non si può tuttavia fare a meno di rilevare che, alle affermazioni di due periti non può essere ugualmente attribuito alcun valore probatorio, non solo perchè, concettualmente disancorate dalla globalità delle risultanze, ma anche perchè, in sé e per sé, non sostenute dal benchè minime riscontro, malgrado un'indagine puntigliosa ed attenta estesa a tutti i dipendenti che il 24.7.80 prestavano



Procura della Repubblica di Crotone

- 11 -

servizi presso questo ufficio, alla segreteria del Prof. Nondanelli e persino ai mandati liquidati per prestazioni peritali.

E ciò tanto più in quanto, in alcuni momenti di queste incerte, sono contenute spunti, come appunto nell'ultima parte della dichiarazione del Prof. Zurlo, che potrebbe offrire anche una chiave di lettura del tutto diversa dell'intera vicenda.

P.Q.M.

Visto l'art. 74 del C.P.P. modificato dall'art. 6 D.L.L. 14.9.

1944 n. 288;

Richiede il Giudice Istruttore di pronunciare decreto di non doversi promuovere azione penale.

Crotone, li 01-2-89

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

(Dr. Elia Costa)